

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| Anno: 2011 | Numero: 21032 | Sezione: IV |
|------------|---------------|-------------|

Soggetto imputato

| | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------|
| Datore di lavoro pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato | C.S.E. | Dirigente |
| Responsabile dei lavori | Committente | Preposto | R.S.P.P. |
| Lavoratore | Altro: | | |

Esito

| | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| Assoluzione | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condanna: | pena detentiva | <input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria | Pena sia detentiva che pecuniaria | Pena non specificata |
| Concorso di colpa del soggetto leso: No | | | | |
| Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato | | | | |
| Altro: | | | | |
| Quantum: 200,00 Euro di multa | | | | |
| Gradi precedenti | | | | |
| 1°Grado: il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 26 settembre 2007, lo dichiarava, nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale, colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p.. | | | | |
| 2°Grado: la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza in data 25.11.2010, in riforma della sentenza impugnata, determinava la pena in Euro 200,00 di multa ed escludeva il beneficio della sospensione condizionale | | | | |
| Precedente giudizio di Cassazione: no | | | | |
| Corte di Appello in sede di rinvio: no | | | | |

Classificazione dell'evento

| | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Infortunio | Malattia | Non riguarda un infortunio | | |
| Tipo di evento: | <input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale | Mancata tutela | | |
| Tipo di infortunio: | <input checked="" type="checkbox"/> lesioni | morte | | |

Fattispecie

| |
|---|
| intento alla elettrificazione di un cancello, questo gli rovinava addosso determinando lesioni. |
|---|

Soggetto leso

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Operaio | Artigiano | Impiegato | Imprenditore | Altro: |
| Ulteriori soggetti lesi: No | | | | |

Tipologia del luogo di avvenimento

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | Fabbrica | Ufficio | Altro: |
| Pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Privato | | |

Principio di diritto

| |
|---|
| <p>La Corte territoriale ha precisato che il datore di lavoro, in relazione alla sua posizione di garanzia, a prescindere dall'elevato grado di esperienza del dipendente C., aveva comunque l'obbligo giuridico di verificare la fattibilità dell'opera, di impartire al medesimo dipendente le prescritte disposizioni e di vigilare sull'osservanza delle norme antinfortunistiche. Quanto alla condotta della vittima, il Collegio ha chiarito che - tenuto conto del tempo trascorso dall'originaria posa in opera del cancello - il dipendente prima di procedere alla installazione del sistema di automazione aveva il preciso dovere di verificare la presenza di un idoneo sistema di sicurezza atto ad evitare la fuoriuscita del cancello dalle guide; e che pertanto, C. non poteva fare affidamento sull'esistenza di un fermo corsa, in realtà non funzionante. Non di meno, la Corte di Appello ha tuttavia del tutto legittimamente considerato che l'individuato profilo di imprudenza del lavoratore non escludeva, nel caso, la responsabilità del datore di lavoro. Si osserva, al riguardo, che questa Suprema Corte ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e</p> |
|---|

imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. E la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, 14 dicembre 1999, n. 3580, Bergamasco, Rv. 215686; Cass., 3 giugno 1999, n. 12115, Grande, rv. 214999; Cass. 14 giugno 1996, n. 8676, Ieritano, Rv. 206012). La Suprema Corte ha pure chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come pacificamente avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrando pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro espressamente attribuitogli (Cass. Sez. 4, sentenza n. 10121 del 23.01.2007, rv. 236109).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso | | Ricorso inammissibile | |
| Annullamento: | <i>senza rinvio</i> | <i>con rinvio</i> | <i>con rinvio ai soli fini civili</i> |
| Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali | | | |

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.